

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

### Ricorso ex art. 129 cpa

Dei Sig.ri **Gaetano Silverio De Risio**, nato a Scerni (CH) il 20/6/1958, (C.F. DRSGNS58H20I520P), residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Ambrogio Carabba, 35, **il Sig. Nicolino D’Ascanio**, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 27/9/1952, (C.F. DSCNLN52P27F576H), residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Aldo Moro, Ssnc, e **la Sig.ra Masciulli Maria Rosaria**, nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 6/10/1968, (C.F. MSCMRS68R46F576N), residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Conte di Torino, 13, tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata al fascicolo telematico del presente giudizio e notificata unitamente al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati **Simone Coscia**, del foro di Larino, (C.F. CSCSMN68P14D583O), e **Vito De Vito**, del foro di Milano, (C.F. DVTVTI61T21L113G), - PEC: [avvsimonecoscia@cnfpec.it](mailto:avvsimonecoscia@cnfpec.it) [vito.devito@milano.pecavvocati.it](mailto:vito.devito@milano.pecavvocati.it) ; ed elettivamente domiciliati in presso lo studio dei predetti difensori sito in Termoli (CB) al c.so Nazionale, 75.

#### contro

- **Il Comune di Montenero di Bisaccia**, (C.F. 82004330708), in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in Montenero di Bisaccia (CB), Piazza della Libertà, 4 – pec [comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it](mailto:comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it) .
- **La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli**, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Prefettura - UTG di Campobasso, in Campobasso, p.za Gabriele Pepe, 24, difesa e rappresentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, in Campobasso, via Garibaldi, 124.
- **La Prefettura di Campobasso**, (C.F. 80003130707), in persona del Prefetto pro-tempore, domiciliato ex lege, presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato di di

Campobasso, in Campobasso, via Garibaldi, 124 – pec [protocollo.prefcb@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcb@pec.interno.it) .

- **Il Ministero dell’Interno**, Ufficio Centrale Elettorale, (C.F. 80202230589), in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege, presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato di di Campobasso, in Campobasso, via Garibaldi, 124 – pec [gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it) .

#### **e nei confronti**

- dei Sig.ri **Travaglini Nicola**, (C.F. TRVNCL73H18L113Q), nato a Termoli (CB), il 18/6/1973 e residente in Montenero di Bisaccia (CB), viale Alcide De Gasperi, 6, pec: [avv.travaglini@pec.it](mailto:avv.travaglini@pec.it) ;
- **Cardinali Andrea**, (C.F. CRDNDR73A05F576K), nato a Montenero di Bisaccia (CB), il 5/1/1973 e residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Vittorio Argentieri, 404, pec: [avvandreacardinali@pec.it](mailto:avvandreacardinali@pec.it) ;
- **Del Borrello Fiorenza** (cod. fisc. DLBFNZ89L62E372E) nata il 22/7/1989 e residente in Montenero di Bisaccia (CB), alla via Armando Diaz, 17, pec: [avv.fiorenzadelborrello@pec.it](mailto:avv.fiorenzadelborrello@pec.it) ;
- **Simona Contucci**, (C.F. CNTSMN75H50I804G), nata a Sulmona (AQ), il 10/6/1975 e residente in Montenero di Bisaccia (CB), via Filippo Massangioli, 31.

#### **per l’annullamento**

- del verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Termoli n. 64 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, col quale è stata disposta la ricusazione della candidatura del Sig. Gaetano Silverio De Risio alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere comunale, contraddistinta dal contrassegno “*cerchio con bordo nero. Nella parte superiore ci sono fasce orizzontali colorate (fucsia, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso). Al centro di queste fasce c’è la silhouette nera di un borgo con un campanile rappresentante lo skyline di Montenero di Bisaccia. A destra, tre stelle bianche. Sotto la silhouette, in grande, c’è scritto “Montenero dignitosa” di colore rosso, in font maiuscolo. Nella parte inferiore, c’è una fascia rossa con scritto in bianco “Gaetano De Risio” e sotto “sindaco”, per le elezioni amministrative del predetto Comune di Montenero di Bisaccia fissate per il 24 e 25 maggio 2026.*

- Di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso.

## **II**

### **nonchè, per l'accertamento e la dichiarazione**

del diritto dei ricorrenti all'ammissione della predetta lista e del candidato Sindaco alle elezioni di che trattasi.

### **FATTO**

**1.** - I ricorrenti sono tutti cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) ed agiscono, il primo, in qualità di candidato alla carica di Sindaco, il secondo, in qualità di presentatore della lista "Gaetano De Risio Sindaco", il terzo, in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale, per la lista "Gaetano De Risio Sindaco", per la consultazione elettorale, fissata nei giorni 24 e 25 maggio 2026, per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Montenero di Bisaccia (CB).

**2.** - Il giorno 25 aprile 2026, era fissato quale giorno di scadenza del termine per la presentazione delle liste, giusta le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 38/2026 dell'8/4/2026.

Benchè i rappresentanti della lista predetta, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, fissato dalla emarginata circolare alle ore 12 del giorno 25/4/2026, fossero presenti all'interno dei locali del Comune di Montenero di Bisaccia con la relativa documentazione, in attesa del proprio turno, la presentazione della lista in questione è stata ricusata dalla sottocommissione, perché sarebbe stata presentata tardivamente rispetto al termine fissato per le ore 12.00.

**3.** - Il verbale redatto dal Segretario comunale attesta che la verifica della documentazione è terminata alle ore 12:12, con ciò confermando che i presentatori, con tutti i documenti, erano già all'interno della casa comunale e che le operazioni di controllo erano in corso allo spirare del termine. Dal verbale non risulta sollevata alcuna osservazione in ordine alla regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata.

**4.** - La ricusazione è stata dunque disposta unicamente in ragione del dato formale dell'orario di conclusione delle operazioni (12:12), senza considerare che i presentatori erano presenti in Comune con il plico completo prima delle ore 12:00, il lieve sfioramento temporale è dipeso

da circostanze esterne alla loro volontà, come di seguito meglio precisato, la *ratio* del termine di presentazione risultava comunque pienamente soddisfatta.

L'atto, pertanto, è illegittimo ed ingiusto e viene impugnato innanzi a codesto Ecc.mo TAR Molise per i seguenti motivi in

### **Diritto**

#### **1. - Violazione di legge: art. 28, co. 10, D.P.R. n. 570/1960; Circolare Min. Interno n. 38 del 8/4/2026, lett. A; art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto d'istruttoria e sviamento.**

1.1. - Come è noto, l'art. 28, co. 10, D.P.R. n. 570/1960 prevede espressamente: *“La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione”*. Analoga disposizione è richiamata nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i servizi elettorali, n. 38 dell'8/4/2026.

1.2 - La giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa, ha costantemente affermato che le norme elettorali devono essere applicate secondo un canone di ragionevolezza e proporzionalità, bilanciando le esigenze di certezza e celerità, scandite dalla legge, con il principio di massima partecipazione alle consultazioni elettorali.

L'esclusione di una lista può essere disposta solo a fronte di violazioni chiare e sostanziali. Come evidenziato dal Consiglio di Stato (SCS n.1980/2016), l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo *“quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità”*.

1.2. – Sebbene il termine delle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione, previsto dall'art. 32 D.P.R. n. 570/1960, sia pacificamente considerato perentorio, la giurisprudenza amministrativa (ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 28/08/2020, n. 298) ha da tempo elaborato un temperamento, ammettendo una deroga in presenza di specifiche e cumulative condizioni, al fine di non sacrificare irragionevolmente il diritto di partecipazione. In particolare, è stato ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature qualora:

1) il ritardo sia “lieve”;

2) all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovino già all'interno della casa comunale con la documentazione occorrente;

3) il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati.

1.3. – Nel caso di specie, tutte le emarginate condizioni risultano osservate, affinché la tassatività del termine previsto dall'art. 28, T.U. elettorale, anche nel caso di specie soggiaccia alla prevalenza del principio della massima partecipazione alle consultazioni elettorali.

I presentatori della lista, con tutta la documentazione completa, prima delle ore 12.00 del 25/4/2026 erano già all'interno dell'ufficio del Segretario Comunale, per la presentazione della documentazione da verificare.

Poiché l'accesso alla Casa Comunale, alle ore 12,00 era stato chiuso, come solitamente accade, il Sindaco (titolare, peraltro, della lista concorrente), unitamente all'assessore Nicola Marraffino, è entrato nell'Ufficio del Segretario, contestando la regolarità di quella verifica, alla quale il Segretario stava attendendo oltre il termine delle 12, con ciò determinando un ulteriore rallentamento delle verifiche del Segretario (che, peraltro, faceva presente al Sindaco che i documenti erano arrivati tempestivamente).

Il verbale redatto dal Segretario comunale attesta, in ogni caso, che la verifica della documentazione è terminata alle ore 12,12.

Risulta quindi evidente che i presentatori della lista, con tutti i documenti, non potevano che essere all'interno della casa comunale e dinanzi all'ufficio di segreteria, già prima delle 12,00 con tutti i documenti necessari.

Si osserva, sul punto, che il verbale di ricezione dei documenti, compilato all'esito della verifica della documentazione allegata non reca alcuna osservazione, da parte del Segretario, in ordine alla regolarità e tempestività della documentazione presentata.

In definitiva, il verbale dà atto che l'esame della documentazione è terminato solo pochi minuti oltre il termine di legge, da qualificarsi pacificamente di "lieve entità".

1.3 – Si evidenzia altresì che risulta pienamente soddisfatto l'ulteriore requisito della non imputabilità di detto ritardo.

Il rallentamento delle operazioni non è dipeso da una negligenza dei presentatori, i quali si erano attivati con congruo anticipo, ma, come riferito, da un evento esterno, eccezionale, imprevedibile ed estraneo al loro controllo: l'intervento del Sindaco uscente, titolare di una lista concorrente, e di un assessore, i quali hanno interrotto e rallentato l'attività di verifica del

Segretario comunale. Tale condotta integra, senza dubbio, un'ipotesi di *fatto del terzo*, non ascrivibile ai ricorrenti.

Peraltro, l'esame della documentazione presentata dall'ulteriore lista concorrente "Montenero Futura" è stato espletato successivamente a quello della lista dei ricorrenti e anch'esso si è concluso senza rilievi da parte del Segretario comunale, confermando ulteriormente che la scansione temporale delle verifiche dipendeva dall'organizzazione interna dell'ufficio e non dalla condotta dei presentatori.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, i ricorrenti si trovavano già all'interno degli uffici comunali competenti, con il plico completo della documentazione richiesto dalla normativa elettorale, e l'attività di verifica era in corso.

In tale situazione, la ratio del termine, che è quella di garantire certezza temporale e *par condicio* tra i partecipanti, deve ritenersi pienamente soddisfatta, non potendo un lieve scostamento temporale, peraltro determinato da cause esterne alla volontà dei presentatori, giustificare la sanzione estrema dell'esclusione dalla competizione elettorale.

Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, alla scadenza del termine della presentazione delle liste, la presenza all'interno degli uffici comunali preposti alla ricezione delle candidature dei presentatori con i documenti, consente la valorizzazione del principio della massima partecipazione alla consultazione elettorale rispetto alla tassatività del termine fissato dalla legge (**Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8336; Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3032**).

In tali pronunce è stato infatti affermato che, in presenza di un ritardo minimo, non imputabile ai presentatori e a fronte della sicura presenza dei medesimi muniti della documentazione in ufficio entro il termine, deve essere privilegiata l'ammissione della lista, evitando formalismi eccessivi contrari al *favor participationis*.

Ne consegue l'illegittimità della riconsiderazione della candidatura a Sindaco e della lista collegata alle cariche di consiglieri comunali, presentate dai ricorrenti.

1.4 - Il provvedimento di riconsiderazione è viziato anche da un palese difetto di istruttoria e di motivazione.

La Sottocommissione Elettorale si è limitata a prendere atto del mero dato formale dell'orario di chiusura del verbale, senza compiere alcuna indagine sulle reali circostanze della presentazione.

In merito, si osserva che la giurisprudenza ha riconosciuto che gli organi preposti al controllo delle candidature hanno il potere, e quindi il dovere, di svolgere una seppur breve istruttoria per accertare la realtà dei fatti, ad esempio “udire eventualmente i delegati delle liste escluse”.

Nel caso in esame, la Sottocommissione avrebbe dovuto:

1. acquisire e valutare il verbale del Segretario comunale, prendendo atto dell'assenza di contestazioni sulla tempestività della documentazione;
2. considerare l'orario di chiusura del verbale (12:12) come indicatore del fatto che le operazioni di verifica erano iniziate prima delle ore 12:00;
3. valorizzare la circostanza, attestata dal Segretario, che i documenti erano stati presentati tempestivamente;
4. valutare le cause del rallentamento, inclusa l'interferenza esterna.

Omettendo ogni approfondimento, la Sottocommissione ha dunque violato l'obbligo di eseguire un'adeguata istruttoria e ha adottato un provvedimento privo di una motivazione che dia conto della ponderazione tra i diversi interessi in gioco, limitandosi a un'applicazione automatica della sanzione espulsiva. Tale comportamento, che ignora elementi fattuali decisivi e favorevoli ai ricorrenti, configura un eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e sproporzione.

L'illegittimità appare talmente manifesta da far emergere anche il vizio dello sviamento, risultando l'atto, nella sua irragionevolezza, funzionale di fatto a eliminare un concorrente dalla competizione elettorale, piuttosto che a garantire la regolarità e l'imparzialità del procedimento.

Sussiste il vizio dell'eccesso di potere, nelle figure sintomatiche richiamate in rubrica.

1.5. – Sotto un ulteriore profilo, l'atto impugnato è illegittimo perché non ha dato atto dell'orario di inizio e completamento delle operazioni di verifica della documentazione presentata dai ricorrenti.

Silenzio che ha costretto i medesimi ad adire codesto TAR, con gli oneri conseguenti.

1.6. – Attesa l'abnormità del comportamento del Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia, Sig.ra Simona Contucci, e dell'assessore Nicola Marraffino, si chiede a codesto Ecc.mo TAR Molise di valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del fascicolo del presente ricorso alla Procura della Repubblica di Larino, territorialmente competente per la contestazione di eventuali condotte penalmente rilevanti a carico dei medesimi.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, contrariis reiectis, di voler accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli n. 64 del 25/4/2026, notificato in data 27/4/2026, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, come meglio indicato in epigrafe;
2. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'ammissione della lista "Gaetano De Risio Sindaco" e della candidatura del Sig. Gaetano Silverio De Risio alla carica di Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia alle elezioni del 24 e 25 maggio 2026, con ogni consequenziale statuizione.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Causa di valore indeterminabile.

Termoli, 28 aprile 2026

Avv. Simone Coscia

Avv. Vito De Vito